ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5068 del 23/10/2020
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA GASTRONOMIA PICCININI - SAPORI DELLA COLLINA SRL DI BAISO
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5231 del 23/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventitre OTTOBRE 2020 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.29665/2019

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta **"GASTRONOMIA PICCININI - SAPORI DELLA COLLINA Srl" - Baiso.**

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta "**GASTRONOMIA PICCININI - SAPORI DELLA COLLINA Srl"** avente sede legale in Comune di **Baiso – Via Carnione n.12/A -** Provincia di Reggio Emilia, per l'attività di **laboratorio di produzione di pasta fresca** svolta negli impianti ubicati in Comune di **Baiso – Via Carnione n.12/A** – Provincia di Reggio Emilia acquisita agli atti di ARPAE con PG/158059 del 15/10/2019 e successive integrazioni acquisite rispettivamente in data 16/12/2019 al PG/ 192602, in data 17/02/2020 al PG/24682, in data 13/08/2020 al PG/117776 e in data 6/10/2020 al PG/143236;

Rilevato pertanto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:
1. Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, inclusive di acque reflue domestiche, con recapito in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs 152/06;
2. Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza e successiva documentazione, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell' AUA;

Preso atto dalle integrazioni pervenute in data 16/12/2020, 17/02/2020 e 13/08/2020 che la ditta ha effettuato un ampliamento aziendale che ha determinato un aumento della produzione, un aumento dei quantitativi di reflui industriali oggetto di scarico e conseguente adeguamento dell'impianto di depurazione installato;

Verificato altresì che dalle integrazioni acquisite in data 13/08/2020 al PG/117776 risulta che la ditta ha presentato la domanda di autorizzazione anche per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., che trattandosi di nuovo impianto con emissioni è stata indetta in data 2/09/2020, con lettera PG/126090, la Conferenza dei Servizi Semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art.14-bis del D.Lgs.127/2016 e che sono già stati acquisiti i pareri/nullaosta di seguito indicati:
- relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia - Distretto di Reggio Emilia – Sede di Scandiano con atto PG/140943 del 1/10/2020;
- parere di conformità urbanistica del Comune di Baiso in data 7/10/2020 al PG/144196;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs.11 maggio 1999, n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L.26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione;
- D.Lgs.102/2020, disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.183/2017.

Richiamate altresì le disposizioni normative connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare l'art. 103 del DL 19 marzo 2020 n. 18 convertito, con modifiche, in Legge n.27 del 24/04/2020;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento, sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse rifiuti ed effluenti, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto della Ditta **"GASTRONOMIA PICCININI - SAPORI DELLA COLLINA Srl"** ubicato nel comune di **Baiso – Via Carnione n.12/A -** Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.
Acque	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, inclusive di acque reflue domestiche, con recapito in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2016-3120 del 31/08/2016 relativa allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, inclusivo delle acque reflue domestiche.

3) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituente parte integrante del presente atto:

- Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.
- Allegato 2 – Scarico di acque reflue industriali, inclusive di acque reflue domestiche, con recapito in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs 152/06;
- Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"GASTRONOMIA PICCININI - SAPORI DELLA COLLINA Srl"** è autorizzata ad attivare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **laboratorio di produzione di pasta fresca** nell'impianto ubicato in Comune di **Baiso – Via Carnione n.12/A** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.1 – GENERATORE DI VAPORE PANINI A GAS METANO DA 1,15 MW
EMISSIONE N.2 – GRUPPO ELETROGENO A GASOLIO DA 0,22 MW
EMISSIONE N.3 – CALDAIA A GAS METANO DA 0,11 MW PER RISCALDAMENTO LOCALI
EMISSIONE N.4 – RECUPERO SCARTI CONFEZIONAMENTO ASPIRAPOLVERE
EMISSIONE N.5 – FORNO PROVE A GAS METANO DA 51 KW
EMISSIONE N.6 – AREA GNOCCHI
EMISSIONE N.7 – IMPASTATRICE PASTA PER PIZZA
EMISSIONE N.8 – AREA FARINE (SFIATO)
EMISSIONE N.9 – PASTORIZZATORE N.3
EMISSIONE N.10 – PASTORIZZATORE N.2
EMISSIONE N.11 – PASTORIZZATORE N.1
EMISSIONE N.12 – BOLLITORE PASTA
EMISSIONE N.13 – CAPPA FRIGGITRICE GNOCCO
EMISSIONE N.14 – BRUCIATORE FRIGGITRICE GAS METANO DA 32 KW
EMISSIONE N.15 – FORNO TIGELLA 4 BRUCIATORI A GAS METANO DA 61 KW
EMISSIONE N.16a – 16b – 16c – 16d – 16e – POMPE DA VUOTO CONFEZ. PASTA FRESCA
EMISSIONE N.17 – POMPE DA VUOTO CONFEZ. GNOCCO E TIGELLE
EMISSIONE N.18 – CAPPA A SERVIZIO DELLA LAVASTOVIGLIE
EMISSIONE N.19 - FILTRO SILOS FARINE (SFIATO)

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **1 Dicembre 2020** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **9 Dicembre 2020.**

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	GENERATORE DI VAPORE PANINI A GAS METANO DA 1,15 MW	1500	8	24	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 100 < 35	(1)
E2	GRUPPO ELETROGENO A GASOLIO DA 0,22 MW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto al paragrafo 3 della Parte III all'All.n.1 alla Parte V del D.Lgs.152/06.					
E3	CALDAIA A GAS METANO DA 0,11 MW PER RISCALDAMENTO LOCALI	Tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.i.					
E4	RECUPERO SCARTI CONFEZIONAMENTO ASPIRAPOLVERE	7000	12	1 h/sett	Materiale Particellare	< 10	
E5	FORNO PROVE A GAS METANO DA 51 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E6	AREA GNOCCHI	8000	6	16	Materiale Particellare	< 10	
E7	IMPASTATRICE PASTA PER PIZZA	100	10	16	Materiale Particellare	< 10	(2)
E8	AREA FARINE (SFIATO)	---	4	Salt	Materiale Particellare	< 10	(3)

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E9	PASTORIZZATORE N.3	130	12	16	----	----	(4)
E10	PASTORIZZATORE N.2	130	12	16	----	----	(4)
E11	PASTORIZZATORE N.1	130	12	16	----	----	(4)
E12	BOLLITORE PASTA	130	12	16	----	----	(4)
E13	CAPPA FRIGGITRICE GNOCCO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E14	BRUCIATORE FRIGGITRICE GAS METANO DA 32 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E15	FORNO TIGELLA 4 BRUCIATORI A GAS METANO DA 61 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E16a÷ E16e	POMPE DA VUOTO CONFEZ. PASTA FRESCA	n.4 da 300 cad n.1 da 200	10	16	----	----	(4)
E17	POMPE DA VUOTO CONFEZ. GNOCCO E TIGELLE	300	10	16	----	-----	(4)
E18	CAPPA A SERVIZIO DELLA LAVASTOVIGLIE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E19	FILTRO SILOS FARINE (SFIATO)	1500	4	Salt.	Materiale Particellare	< 10	(3)

(1) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.
Il valore di emissione per **il materiale particellare e gli ossidi di zolfo** si considerano rispettati nel caso di utilizzo di gas naturale.
Per tali parametri la Ditta é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06 e dagli autocontrolli periodici.

(2) Per tale emissione, vista la sua esigua portata, la Ditta é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06 e dagli autocontrolli periodici.

(3) Per tale emissione, trattandosi di sfiati di silos di stoccaggio con funzionamento saltuario la Ditta é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06 e dagli autocontrolli periodici.

(4) Per tale emissione, trattandosi di aria non contaminata da inquinanti, la Ditta é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06 e dagli autocontrolli periodici.

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare, degli ossidi di azoto e degli ossidi di zolfo devono essere utilizzati i metodi previsti dalla normativa vigente.

2) Ai sensi dell'art.294 del D.Lgs.152/06, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, l'impianto di combustione **E1**, che si configura quale impianto di combustione medio, deve essere dotato, se tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile;

3) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una periodicità almeno annuale per le emissioni n.1 (limitatamente al parametro ossidi di azoto) – 4 – 6.

4) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

5) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Serrvizio territoriale e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

6) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti al PG/158059 del 15/10/2019 e successive integrazioni acquisite rispettivamente in data 16/12/2019 al PG/192602, in data 17/02/2020 al PG/24682, in data 13/08/2020 al PG/117776 e in data 6/10/2020 al PG/143236.

7) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

8) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

9) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo.

10) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa é demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.-Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta é tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e Concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Servizio Autorizzazione e Concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuarne il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 – Scarico di acque reflue industriali, inclusive di acque reflue domestiche, con recapito in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs 152/06.

La ditta Gastronomia Piccinini Sapori della Collina srl svolge, presso lo stabilimento di via Carnione n.12/A in comune di Baiso, l'attività di produzione di pasta fresca. La ditta è attualmente autorizzata allo scarico, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue derivanti dai lavaggi delle attrezzature e pavimenti del laboratorio e derivanti dall'impianto addolcitore ad osmosi inversa utilizzato per il pretrattamento dell'acqua in caldaia, inclusive delle acque reflue domestiche dei servizi igienici.

L'impianto di depurazione attualmente autorizzato (dimensionato per 51 abitanti equivalenti AE) è costituito da:
• un degrassatore del volume di 15 m3 ;
• una vasca di equalizzazione del volume di 9 m3 ;
• un impianto ad ossidazione totale del volume di 9 m3 .
Le acque reflue domestiche, prima di confluire nella vasca di equalizzazione, subiscono un primo trattamento in fossa Imhoff del volume di 1,5 m3 .

La modifica dell'autorizzazione Det-Amb-2016-3120 del 31/08/2016 è determinata da modifiche dell'assetto aziendale con incremento della produzione. A seguito di tale aumento la ditta potenzia l'impianto di depurazione dei reflui in modo da trattare un quantitativo pari a 60 m3 /giorno.

In specifico le modifiche dell'assetto aziendale previste riguardano:

- il raddoppio dell'attuale magazzino automatico e della cella spedizione merci, con impianto frigorifero esistente già dimensionato in potenza capace di supportare le nuove celle (sarà integrato solamente da nuovi evaporatori interni);
- il posizionamento della vasca dell'olio di mais necessaria alla produzione in prossimità del nuovo depuratore, dotata di vasca di raccolta in caso di emergenza di capacità quasi 3 volte il volume. La tubazione a salire verso lo stabilimento sarà controtubata per ragioni di sicurezza e collegata alla stessa vasca interrata;
- il posizionamento della nuova area compressori sarà a sud-ovest dell'ampliamento previsto, e sul cortile sopraelevato che ospita la nuova centrale termica a vapore sarà posto il gruppo elettrogeno di emergenza.
- l'installazione di nuovi e più capienti silos farine in esterno, a fianco della rampa di carico, in area protetta e schermata dall'esistente.
- Ampliamento del magazzino automatico e la zona di spedizione adiacente.
- il posizionamento del nuovo depuratore in area collocata diversi metri più in basso, rispetto allo stabilimento non rendendo più necessario l'utilizzo di pompe di rilancio delle acque reflue;
- l'accesso ai pozzetti d'ispezione sarà in un'area più agevole da raggiungere rispetto a prima;
- si integreranno le linee interne di raccolta delle acque di lavorazione, oltre a quelle esterne delle acque meteoriche dei pluviali, e si attuerà un prolungamento della linea acque nere in previsione di possibili ulteriori ampliamenti futuri;

Il nuovo assetto aziendale determina la produzione di un quantitativo di pasta fresca e prodotti da forno per totale di 4900 t/anno.

I reflui industriali si generano da cottura e preparazione dei vari prodotti, pastorizzazione a vapore, raffreddamento sfoglia per lasagne, lavaggi pavimenti e attrezzature, condense da generatori di vapore, condense da celle frigorifere e compressori, reflui di rigenerazione dagli addolcitori.

Le acque reflue domestiche provengono da servizi igienici e spogliatoi.

Lo schema fognario dell'insediamento è caratterizzato da reti fognarie separate domestiche, industriali (adducenti al medesimo impianto di depurazione aziendale) e meteoriche.

L'impianto di depurazione delle acque reflue è costituito da:
linea acque:

- le acque reflue industriali sono convogliate al degrassatore esistente costituito dalle tre vasche in serie, del volume totale di 22 m3, modificate per svolgere il processo di flottazione. Le acque reflue domestiche, previo trattamento in fossa Imhoff del volume di 1500 l, tramite rete fognaria separata confluiscono al pozzetto in uscita dal degrassatore per essere convogliate, unitamente alle acque reflue industriali, al nuovo impianto di trattamento;
- pozzetto con pompa per alimentare una griglia meccanica da 1 mm collocata prima dell'ingresso dei reflui nell'impianto costituito da un monoblocco suddiviso nelle diverse fasi: vasca di accumulo e bilanciamento da 55 m3 areata, tramite la stessa soffiante del comparto di ossidazione, dotata di n. 1 pompa per il sollevamento dei reflui da inviare al trattamento successivo;
- comparto di ossidazione biologica a fanghi attivi con ciclo S.B.R. formato da 1 vasca del volume totale di circa 165 m3 , dotato di un sistema di areazione composto da 1 soffiante a lobi da 7,5 kW che alimenta una rete di distribuzione formata da n. 60 diffusori a bolle fini con membrana in gomma siliconica. Nello stesso comparto avviene la sedimentazione quando le apparecchiature di areazione sono spente. La fase di sedimentazione ha una durata di circa 1h30min, al termine della quale con pompa i reflui trattati, per un volume giornaliero medio di 30 m3 e massimo di 50 m3 , sono inviati ad una vasca di accumulo del volume di 20 m3 da dove, tramite pompa con portata controllata, sono inviati allo scarico finale. In tale comparto è presente anche la pompa sommersa per il convogliamento dei fanghi di supero nell'ispessitore che avviene prima dell'ingresso nel reattore S.B.R. di nuovo refluo da trattare.

linea fanghi:

- - il fango di supero tramite pompa è scaricato nel comparto di stoccaggio/ispessimento fanghi del volume di 33 m3 dal quale vengono periodicamente estratti allo stato liquido per gli smaltimenti tramite autospurgo.

Lo scarico è discontinuo in base al funzionamento a ciclo S.B.R. per 2 h/giorno per 7 giorni a settimana e 12 mesi /anno per una portata media di 15 m3 /h e massima di 18 m3 /h. I fanghi e i grassi che si producono saranno estratti periodicamente e inviati a smaltimento tramite ditte esterne.

Per quanto riguarda le sostanze Pericolose di cui all'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs 152/06 e s.m.i. e le "altre sostanze pericolose" di cui all'allegato 2 del D.G.R. 1053 del 09.06.2003 la ditta ha dichiarato che sono assenti.

Il recapito finale dello scarico di acque reflue industriali, comprensivo delle acque reflue domestiche, è il rio Carnione confluente in fiume Secchia.

Per l'approvvigionamento idrico la ditta utilizza l'acquedotto potabile sia per usi produttivi che per usi civili per un prelievo annuo di circa 13.000 m3.

La planimetria di riferimento è la Tavola U denominata "Progetto – Fognature" datata agosto 2020 ed allegata alle integrazioni acquisite al PG 177776 del 13/08/2020.

Prescrizioni

1. Nella realizzazione delle modifiche all'impianto di trattamento ed alla rete fognaria, devono essere rispettati gli elaborati grafici progettuali ed i contenuti delle relazioni tecniche presentate.
2. L'adeguamento dell'impianto di depurazione deve essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza alle indicazioni citate. Tale dichiarazione dovrà essere conservata per essere messa in visione all'atto delle ispezioni.
3. La Ditta deve acquisire i titoli abilitativi edilizi e qualunque altro titolo necessario alla realizzazione delle infrastrutture e dei manufatti degli impianti di depurazione, rete fognaria e scarico, ove previsti per legge prima dell'attivazione dello scarico conseguente alle previste modifiche degli assetti produttivi aziendali.
4. Dovrà essere eseguita la messa in esercizio dell'impianto di trattamento acque, completa di autocontrollo dello scarico il cui esito attesti la rispondenza ai limiti di legge, entro 3 mesi dal ricevimento dell'autorizzazione. Comunicazione dell'avvenuta messa in esercizio con copia del risultato analitico dovrà essere trasmessa ad ARPAE.
5. Lo scarico di acque reflue industriali deve rispettare i limiti previsti dalla Tab. 3 dell'Allegato 5 alla parte III del D.L.gs 152/06.
6. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
7. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
8. Il punto individuato per il controllo dello scarico deve essere identificato chiaramente, predisposto e attrezzato con pozzetto di ispezione e prelievo, idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA.
9. Considerata la discontinuità dello scarico, dovuta ai cicli di trattamento che si succedono nella giornata, deve essere riportata presso il quadro di comando la tempistica della sua attivazione, che dovrà avvenire in orari tali da consentire il controllo dello stesso da parte della scrivente.
10. Gli allarmi collegati alle apparecchiature elettromeccaniche devono essere posizionati in zona dove siano facilmente controllabili dal personale addetto.
11. Devono essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo all'impianto di depurazione, o dal proprietario o da ditta specializzata.
12. Degli interventi di cui al punto precedente deve essere tenuta registrazione e si deve conservare presso l'impianto e tenere a disposizione degli organi di controllo la relativa documentazione.
13. I rifiuti derivanti dall'impianto di trattamento delle acque devono essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento ai sensi della normativa vigente e le operazioni di carico e scarico di tali materiali dovranno essere registrate conformemente alla medesima normativa.

14. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o degli impianti di depurazione dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla ditta in caso di emergenza e la stessa dovrà darne immediata comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e Servizio Territoriale.
15. Devono essere effettuati 2 autocontrolli analitici scaglionati nell'arco dell'anno solare sulle acque reflue scaricate per la verifica del rispetto dei limiti tabellari di cui alla tabella 3, Allegato 5 alla parte III del D. L.gs 152/06, per i parametri pH, SST, BOD5, COD, cloruri, azoto ammoniacale, fosforo totale, grassi e oli animali e vegetali, su un campione di tipo medio – composito prelevato nell'arco di 3 ore nell'ambito dell'attivazione dello scarico o di un tempo inferiore in base alla durata dello scarico.
16. Per i campioni prelevati deve essere redatto apposito verbale sul quale annotare le modalità di campionamento.
17. I verbali di campionamento ed i certificati analitici devono essere conservati presso l'insediamento per essere a disposizione degli agenti accertatori.
18. Deve essere garantito il deflusso del refluo scaricato nel punto di scarico del corpo idrico recettore. Il punto di scarico dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
19. Sono fatte salve tutte le altre autorizzazioni e/o concessioni riguardanti lo scarico nel corpo idrico recettore ed eventuali diritti di terzi.

Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico

Dalla valutazione di impatto acustico allegata, redatta e firmata da tecnico competente in Acustica Ambientale, emerge che l'attività svolta dalla Ditta in oggetto:
- rispetta i valori di immissione assoluti valutati presso sia i confini aziendali che presso i ricettori sensibili per le rispettive classi di appartenenza stabilite dal piano di classificazione acustica del territorio comunale;
- rispetta i limiti differenziali di immissione valutati presso i ricettori sensibili esaminati.

Lo stabilimento è pertanto acusticamente compatibile con i limiti di cui alle vigenti norme acustiche

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:
- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.